



Statuto del Comune di Londa

Approvato con deliberazioni consiliari:

n° 11 del 07.02.2001

n° 22 del 12.03.2001

n° 17 del 24.06.2013

n° 65 del 22.10.2014


INDICE

	Titolo I – PRINCIPI FONDAMENTALI		
Art. 1	Il Comune	Pag.	3
Art. 2	Autonomia statutaria	Pag.	3
Art. 3	Finalità	Pag.	4
Art. 4	Territorio e sede comunale	Pag.	5
Art. 5	Stemma e gonfalone	Pag.	5
Art. 6	Albo Pretorio	Pag.	5
	Titolo II - ORGANI		
Art. 7	Organi di governo	Pag.	5
	<i>Capo I – Il Consiglio comunale</i>		
Art. 8	Il Consiglio Comunale	Pag.	6
Art. 9	Linee programmatiche di mandato	Pag.	6
Art. 10	Presidente del Consiglio	Pag.	7
Art. 11	Consiglieri Comunali	Pag.	7
Art. 12	Diritti e doveri dei consiglieri	Pag.	8
Art. 13	Gruppi consiliari	Pag.	9
Art. 14	Conferenza dei capigruppo	Pag.	9
Art. 15	Svolgimento dei lavori	Pag.	9
Art. 16	Commissioni	Pag.	9
	<i>Capo II – La Giunta comunale</i>		
Art. 17	Giunta Comunale	Pag.	10
Art. 18	Nomina della Giunta Comunale	Pag.	10
Art. 19	Composizione della Giunta Comunale	Pag.	10
Art. 20	Funzionamento	Pag.	11
Art. 21	Cessazione dei singoli Assessori	Pag.	11
Art. 22	Decadenza	Pag.	11
Art. 23	Mozione di sfiducia	Pag.	12
	<i>Capo III – Il Sindaco</i>		
Art. 24	Il Sindaco	Pag.	12
Art. 25	Esercizio del potere di delega	Pag.	13
Art. 26	Rappresentanza e coordinamento	Pag.	14
Art. 27	Dimissioni ed impedimento permanente	Pag.	14
Art. 28	Vice-Sindaco	Pag.	14
	Titolo III – ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE		
	<i>Capo I – Principi generali</i>		
Art. 29	Principi generali	Pag.	15
Art. 30	Struttura	Pag.	15
Art. 31	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Pag.	16
Art. 32	Responsabili dei Servizi	Pag.	16
Art. 33	Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	Pag.	16
Art. 34	Collaborazioni esterne	Pag.	17
Art. 35	Ufficio di staff	Pag.	17
Art. 36	Segretario Comunale	Pag.	17
Art. 37	Vice-Segretario	Pag.	17
	TITOLO IV - PARTECIPAZIONE		
Art. 38	Principi generali	Pag.	17
	<i>Capo I – Partecipazione al procedimento amministrativo</i>		
Art. 39	Attività amministrativa	Pag.	18
Art. 40	Partecipazione al procedimento amministrativo	Pag.	18

Statuto del Comune di LONDA

Art. 41	Accesso agli atti e documenti amministrativi <i>Capo II - Associazionismo</i>	Pag.	18
Art. 42	Forme associative e rapporti con il Comune <i>Capo III – Forme di partecipazione</i>	Pag.	19
Art. 43	Forme di partecipazione	Pag.	19
Art. 44	Referendum	Pag.	20
TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI			
Art. 45	Forme di gestione	Pag.	21
Art. 46	Gestione in economia	Pag.	21
Art. 47	Azienda speciale	Pag.	21
Art. 48	Istituzione	Pag.	22
Art. 49	Concessione a terzi	Pag.	23
Art. 50	Società per azioni o a responsabilità limitata	Pag.	23
TITOLO VI – FINANZA			
Art. 51	Autonomia finanziaria	Pag.	24
Art. 52	Controllo di gestione	Pag.	24
Art. 53	Revisore del conto	Pag.	24
TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE			
Art. 54	Cooperazione sovra comunale	Pag.	25
Art. 55	Convenzioni	Pag.	25
Art. 56	Consorzi	Pag.	25
Art. 57	Unione di Comuni	Pag.	25
Art. 58	Accordi di programma	Pag.	26
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE			
Art. 59	Norme transitorie	Pag.	26
Art. 60	Modifica dello Statuto	Pag.	26
Art. 61	Entrata in vigore	Pag.	26

COMUNE DI LONDA



STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – IL COMUNE

1. Il Comune ha potestà normativa e la esercita secondo le norme del presente statuto.
2. Il Comune persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
3. Il Comune realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
5. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia (Città Metropolitana) di Firenze, con la Regione e con gli altri Enti istituzionali, si ispirano a principi di collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive autonomie istituzionali.
6. Considerata la realtà territoriale di fondovalle, collina, aree montane e forestali, nonché la peculiarità degli insediamenti urbani e degli abitati minori, assume uno specifico ruolo di tutela sociale, ambientale, storico-culturale attraverso la gestione delle risorse economiche, nell'organizzazione delle infrastrutture, dei servizi pubblici o di pubblico interesse per promuovere lo sviluppo coordinato del settore produttivo.

ARTICOLO 2 – AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Londa:
 - a) è ente autonomo locale; secondo le norme della Costituzione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ;
 - b) è ente democratico che fonda la propria attività sui principi europeistici, della pace e della solidarietà e sussidiarietà, secondo i principi fondamentali della Corte Europea delle Libertà Locali e della Corte Europea delle autonomie locali;
 - c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
 - d) è soggetto di specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali e sociali.
2. Il Comune tutela e promuove l'equilibrato assetto del territorio. A tal fine concorre, con tutte le istituzioni interessate, a proteggere il patrimonio boschivo, quello idrogeologico, nonché tutte le risorse naturali presenti nelle loro biodiversità vegetali e animali. Riconosce nella realtà eco-ambientale del proprio territorio una ricchezza da salvaguardare per la riduzione dell'inquinamento, per la tutela della salute dei cittadini di oggi e del futuro. A tal fine, nel rispetto dell'art.1 comma 6, assicura l'uso sostenibile ed equo delle risorse ambientali.
3. Il Comune garantisce il diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza equamente l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni e organizzazioni tenendo conto del principio di sussidiarietà.
4. Il Comune tutela la vita umana, della persona e della famiglia, anche di fatto, sostiene la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle varie forme di esplicazione della corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali, sanitari ed educativi. Garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione riconoscendo pari dignità alle istituzioni scolastiche pubbliche e private.
5. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e di aggregazione, come strumenti che favoriscono la crescita psicofisica della persona;
 - b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura dell'integrazione;
 - c) tutela e valorizzazione delle tradizioni culturali, sociali e religiose della nostra tradizione storica presenti sul territorio; tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche presenti sul proprio territorio;
 - d) sostegno a tutte le politiche di solidarietà sociale e ambientale con particolare riferimento ad un sistema integrato con le istituzioni preposte alla sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;
 - e) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;
 - f) conservazione, valorizzazione e promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando l'iniziativa imprenditoriale dei privati in un quadro di concertazione quando concorra alla realizzazione del bene comune;
 - g) favorire e promuovere forme di partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita del Comune; in tal quadro promuove altresì l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Giovani sono stabilite con apposito regolamento che fa propri i principi della Carta Europea sulla partecipazione giovanile;
 - h) sostegno agli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione

e la cooperazione con i comuni vicini, la Provincia (Città Metropolitana) di Firenze , la regione Toscana e la Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve.

ARTICOLO 4 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di Londa ha l'estensione di 59,9 Kmq.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: Rata, Rincine, Caiano, Fornace, Vierle, Petroio.
3. Il Palazzo Municipale, sede del Comune, è ubicato in Piazza Umberto I n.9.
4. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; possono altresì tenersi in luoghi diversi in caso di particolari necessità o esigenze.

ARTICOLO 5 – STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso contraddistinti da: scudo con sfondo azzurro con archipenzolo a “V” rovesciato di colore argento, sormontato da tre rosette rosse attraversato da una banda a forma di onda di colore giallo.
2. La Giunta Comunale autorizza l'uso e la riproduzione di tali simboli soltanto ove sussista un pubblico interesse e con esclusione di fini non istituzionali.

ARTICOLO 6 – ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'ufficio segreteria cura l'affissione degli atti di cui al comma precedente avvalendosi del messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata delle attività del comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento, ove é disciplinata anche la comunicazione tramite PEC (posta elettronica certificata).

TITOLO II ORGANI

ARTICOLO 7 – ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

ARTICOLO 9 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, e sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
4. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e sulle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.
6. Questo documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. E' facoltà del consiglio comunale eleggere il Presidente del Consiglio che ha il compito di presiedere il Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Ove non si raggiunge il quorum previsto si procede ad una seconda votazione, ove è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Ove non si raggiunga neppure nella seconda votazione il quorum richiesto si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, ne predispone, sentito il Sindaco, l'ordine del giorno; presiede e convoca, sentito il Sindaco, la conferenza dei capigruppo, riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco e all'assessore competente, per la risposta nei termini di legge. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. In caso di assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Consigliere da lui delegato e, in mancanza di questo, dal Consigliere anziano.
7. Il Consigliere Anziano è colui che ha conseguito il maggior numero di voti, rappresentato dai voti di lista e dai voti individuali con eccezione oltre che del Sindaco anche dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti. In caso di parità di voti è il più anziano di età.
8. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli Uffici e del personale del Comune.
9. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi e con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
10. Ove non venga istituita tale figura, il Sindaco è Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica, lo status e le dimissioni dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le modalità per la surroga e la supplenza dei consiglieri sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

4. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano alle sedute del Consiglio Comunale per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato provvede per iscritto a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dal ricevimento. Scaduto detto termine il Consiglio esamina e delibera tenuto conto delle cause giustificative.

ARTICOLO 12 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
2. Il mancato intervento del Consigliere alle Commissioni di cui è membro, attiva la procedura di decadenza prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Ciascun Consigliere esercita diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio, può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo in forma scritta e debitamente firmata.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché di aziende ed enti dipendenti, tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. Esso è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto, possono attivare il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
7. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori esterni devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al 4° grado.
8. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine di ogni anno del mandato, i redditi posseduti nonché eventuali bilanci aziendali.
9. Il comportamento del Consigliere deve essere improntato al principio di correttezza e di rispetto dell'istituzione che rappresenta, degli altri componenti del Consiglio Comunale e della Amministrazione Comunale secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione

ufficiale ai sensi e con le modalità previste nell'apposito regolamento sul funzionamento del consiglio comunale .

ARTICOLO 13 - GRUPPI CONSILIARI

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale i consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e ciascun gruppo nomina un capogruppo.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina modalità, tempi di costituzione e diritti dei gruppi consiliari.

ARTICOLO 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. E' l'organo consultivo del Presidente del Consiglio e può concorrere alla programmazione delle riunioni ed alla determinazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio.
3. Alla Conferenza dei capigruppo possono essere attribuite funzioni di studio e di valutazione in ordine agli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale, ove il Presidente non ritenga sottoporli ad apposita commissione consiliare.

ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone .
3. I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive permanenti che si riuniscono in sedute pubbliche.
2. Composizione e funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere notizie, informazioni, dati e atti dagli uffici comunali ai fini del migliore svolgimento possibile dei loro compiti; tali commissioni possono avvalersi, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.

4. La Presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita ai gruppi di opposizione regolarmente costituiti in Consiglio Comunale. Le modalità di insediamento e il funzionamento di tali commissioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. La Presidenza è attribuita alle minoranze e l'istituzione è disciplinata dal regolamento comunale.
6. Il Regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

CAPO 2° - LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 17 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o alla competenza del Sindaco.
2. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
3. Concorre con le proprie proposte ad elaborare le linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio.

ARTICOLO 18 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di due assessori.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e di ulteriori requisiti di professionalità e competenza, garantendo comunque la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni al momento della comunicazione allo stesso da parte del Sindaco.

4. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 20 - FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La convocazione è effettuata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina l'attività. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice-Sindaco.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa o del Sindaco. Alle riunioni partecipa il Segretario Comunale che ne redige il verbale.
5. Gli assessori possono essere preposti a vari settori di intervento secondo quanto stabilito nel documento programmatico.
6. In tali settori possono avere le funzioni di sovrintendenza, indirizzo, controllo e vigilanza proprie del Sindaco quando quest'ultimo le abbia conferite con apposita delega.
7. I singoli assessori riferiscono alla Giunta e propongono alla stessa le linee di intervento nei singoli settori.
8. Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al 4° grado.

ARTICOLO 21 - CESSAZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli Assessori cessano dalla carica per : morte, dimissioni, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle dimissioni.
3. La revoca dei singoli assessori è disposta dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22 - DECADENZA

1. Si ha decadenza della Giunta Comunale nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Decade altresì nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale .
3. La Giunta dura in carica per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco e alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 23 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario da parte del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio Comunale, con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, approvi la mozione di sfiducia .
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione nel Consiglio Comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale

CAPO 3° - IL SINDACO

ARTICOLO 24 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta l'Ente e la comunità.
2. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo.
3. Convoca e presiede la Giunta. Presiede altresì la Conferenza dei capigruppo quando non sia eletto il Presidente del Consiglio.
4. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti e documenti presso aziende speciali, istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
6. Il Sindaco può promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
7. E' competente, ai sensi di legge, in materia di informazione della popolazione in caso di calamità naturali e in generale sulle problematiche relative alla protezione civile.
8. Esercita il potere di ordinanza secondo le previsioni di legge.
9. Il Sindaco svolge altresì funzioni di amministrazione, vigilanza e organizzazione secondo le disposizioni di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti.

10. Il Sindaco può avvalersi dei consiglieri, anche di minoranza, in relazione alle loro specifiche conoscenze e professionalità, per la consulenza inerente a particolari studi e/o progetti.

ARTICOLO 25 – ESERCIZIO DEL POTERE DI DELEGA

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. Il Sindaco può conferire deleghe ai Consiglieri comunali per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti con valenza esterna. Tali deleghe sono intese come meri incarichi di collaborazione in un determinato campo a fini di informazione, sollecitazione e proposta.

9. L'atto con cui il Sindaco delega il Consigliere - in forma scritta obbligatoria - può riguardare compiti di studio su determinate materie limitate ad approfondimenti collaborativi senza poteri di firma o di amministrazione attiva.

10. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.

12. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

13. Non è consentita la mera delega di firma.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Compete al Sindaco, coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti con particolare riferimento ai pendolari.

ARTICOLO 27 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso il Consiglio è sciolto e sarà nominato un commissario con le modalità previste dalla legge.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Presidente del Consiglio, ove nominato, oppure dal Vice-Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, formata dal Vice-Sindaco, o dal Presidente ove istituito e dai capigruppo consiliari, relaziona al Consiglio Comunale entro 30 gg. dalla costituzione, sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione entro 15 gg. dalla presentazione.

ARTICOLO 28 - VICE SINDACO

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine crescente di anzianità dato dall'età.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I* - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 29 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune per l'esercizio di propri compiti e funzioni e in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, disciplina la struttura organizzativa secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi di governo a cui spettano compiti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, e gli organi burocratici ai quali è affidata la gestione amministrativa.
2. L'attività amministrativa del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi determinati e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
 - un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici
 - coordinamento tra uffici.

ARTICOLO 30 - STRUTTURA

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. I Servizi e gli uffici sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di responsabilità e professionalità.
3. La struttura collabora con gli organi di governo fornendo il necessario supporto tecnico a partire dalla fase di elaborazione dei piani e programmi. Essa opera nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune.
4. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia organizzativa e tecnica, nonché la professionalità del personale dipendente.
5. L'attività della struttura è sottoposta al controllo di efficienza e di economicità gestionale secondo le disposizioni di legge e con le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

6. Per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, con le modalità specificate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 31 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Con l'adozione del regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli uffici si stabiliscono le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comune, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità degli organi burocratici e i loro rapporti reciproci.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre agli organi burocratici spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi loro assegnati, il compito di definire, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi dell'autonomia organizzativa, professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. Opera per raggiungere accordi decentrati coordinati con i comuni dell'Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve.

ARTICOLO 32 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei servizi sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco. Ai Responsabili dei servizi sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente ai sensi dell'art.107 del T.U.267/2000.
2. Le loro funzioni e competenze sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I Responsabili dei Servizi rappresentano l'Ente in giudizio, tanto se attore quanto se convenuto.

ARTICOLO 33 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina casi e le modalità di copertura dei posti di responsabile di servizio mediante contratti stipulati a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 e 2 del Dlgs.267/2000.

ARTICOLO 34 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento dei servizi e degli uffici può prevedere altresì collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

ARTICOLO 35 - UFFICIO DI STAFF

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs.267/2000.

ARTICOLO 36 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa agli organi del comune, al Presidente del Consiglio se nominato, ai singoli consiglieri in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
4. Il Segretario Comunale svolge altresì tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nonché ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco .
5. Le attribuzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dal Regolamento dei Servizi e degli Uffici approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 37 – VICE-SEGRETARIO

1. E' prevista la figura del Vice-segretario al quale, oltre a funzioni definite nel regolamento di organizzazione, sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale che sostituisce in caso di assenza od impedimento.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 38 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, al fine di assicurare il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza, promuove e garantisce la cittadinanza attiva con la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente.

Agli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

2. La valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di un programma, ovvero attraverso la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previa stipula di specifiche convenzioni allo scopo di favorire lo sviluppo socioeconomico, civile, culturale, ricreativo e sportivo della comunità. La valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire con la metodologia della progettazione partecipata, vale a dire il coinvolgimento diretto dei vari attori della comunità, cittadini, amministratori e tecnici nella ideazione, valutazione e realizzazione comune di un progetto.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti sociali, economici e tecnici qualificati su specifici problemi.
4. Le norme in tema di partecipazione previste nel presente statuto costituiscono i principi fondamentali e saranno dettate attraverso specifici regolamenti.

CAPO 1° PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 39 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo le modalità e procedure stabilite nei regolamenti comunali nel rispetto dei principi dell'ordinamento della legge 7/8/90 n. 241 e del presente Statuto.
2. Il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli ammessi nell'ordinamento per perseguire i propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità e di efficacia.
3. Nell'attività posta in essere del Comune devono essere garantite in ogni fase la trasparenza, la partecipazione e la pubblicità secondo le modalità e procedure previste dall'apposito regolamento di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 40 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in ogni procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto o indiretto, hanno facoltà di intervenire con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

ARTICOLO 41 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione qualora questa possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese.

2. Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi, comunque formati ed estrarre copia secondo le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione.

CAPO 2° - ASSOCIAZIONISMO

ARTICOLO 42 - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il Comune valorizza, promuove e tutela le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, sociali ed economici e ne rispetta la libertà e l'autonomia delle forme costitutive e di adesione, di finalità di ordinamento e di azione.
2. Il Comune garantisce altresì l'effettiva partecipazione alle attività della pubblica amministrazione degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni suddette.
3. A tal fine è istituito un Albo comunale ove vengono iscritte a domanda le associazioni operanti nel territorio comunale liberamente costituite senza scopo di lucro che per previsioni statutarie dispongono di organi democraticamente eletti. Le modalità di istituzione e i requisiti per l'iscrizione saranno stabiliti con apposito regolamento.
4. La partecipazione degli enti e degli organismi associativi, di cui ai commi precedenti, alla vita del Comune, avviene attraverso consultazioni preventive e periodiche informazioni, in specie sui programmi, relazioni previsionali, bilancio, ambiente e territorio, regolamenti servizi sociali ricreativi e culturali nonché con sollecite e motivate risposte alle loro proposte ed istanze.
5. Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socioculturali, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni iscritte all'Albo.
6. Requisiti essenziali per stipula di tali convenzioni sono:
 - a) presentazione di un progetto
 - b) indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione o la messa a punto del progetto
 - c) determinazione delle modalità per eventuali utilizzi di strutture pubbliche;
 - d) previsione di forme di verifica riguardo all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
 - e) indicazione di eventuali contributi ottenuti da altri Enti locali.

CAPO 3° - FORME DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 43 - FORME DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione si esplica attraverso le seguenti forme:
 - a) Istanze;
 - b) Petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità;
 - c) Proposte per l'adozione di atti amministrativi;

- d) Referendum;
 - e) Consultazioni popolari.
2. L'oggetto e le modalità di presentazione e di risposta relative alle istanze, petizioni e proposte previste dal comma precedente, nonché le modalità di svolgimento delle consultazioni popolari, sono disciplinate da apposito regolamento sulla partecipazione.

ARTICOLO 44 - REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi su questioni interessanti la generalità dei cittadini, aventi notevole rilievo, in materia di esclusiva competenza locale a cui possono partecipare soltanto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
 - a) norme statutarie e regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) tributi locali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) atti di bilancio;
 - e) disciplina dello stato giuridico delle assunzioni di personale, pianta organica e relative variazioni
 - f) materie inerenti le minoranze etniche e religiose;
 - g) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da un quinto del corpo elettorale secondo le procedure previste dal regolamento.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune esecutivi ai sensi di legge, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il regolamento prevederà l'organo tecnico competente per la formulazione del quesito. La formulazione del quesito deve essere chiara ed univoca. Sulla ammissibilità del quesito si esprime il Consiglio Comunale con le modalità stabilite nel medesimo regolamento.
7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato almeno il 50% degli aventi diritto.
8. Esso è da ritenersi positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti validi attribuiti alla risposta negativa.
9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12. I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali politiche, regionali e referendum nazionali.
13. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 45 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire la promozione dello sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra tutte le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico- finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

ARTICOLO 46 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune può gestire in economia i servizi, salvo verificare che in relazione all'economicità rapportata alla qualità del servizio, non sia maggiormente conveniente ricorrere ad altre modalità di gestione previste dalla legge.

ARTICOLO 47 - AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici.
2. L'ordinamento, il funzionamento, le attività e controlli delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto.
3. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

4. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il Direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 48 - ISTITUZIONE

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità della Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
7. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo della istituzione.

ARTICOLO 49 - CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione e' regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

ARTICOLO 50 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VI - FINANZA

ARTICOLO 51 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare altresì di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 52 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause, degli spostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta al revisore del conto, al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali dell'attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ARTICOLO 53 - REVISORE DEL CONTO

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'elezione, lo status nonché gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Il Regolamento prevede altresì idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.

TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE **E FORME ASSOCIATIVE**

ARTICOLO 54 - COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con l'Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
2. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 55 - CONVENZIONI

1. Per l'esercizio di funzioni o servizi in modo coordinato con altri comuni, con la Provincia (Città Metropolitana) o l'Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve, possono essere stipulate convenzioni, qualora tale sistema appaia idoneo funzionale ed economico per raggiungere l'efficienza del servizio o dell'esercizio della funzione.

ARTICOLO 56 - CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale. La convenzione oltre al contenuto dal precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni in quanto compatibili.
Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ARTICOLO 57 - UNIONE DI COMUNI

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente della unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

ARTICOLO 58 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere , interventi o programmi che per la loro attuazione richiedono l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati promuove e conclude accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del T.U. 267/2000.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 59 - NORME TRANSITORIE

1. Il Comune emana i regolamenti previsti per legge, dal presente statuto o, altrimenti, ritenuti necessari per il suo funzionamento, nei termini previsti dalla legge e, in assenza di espressa previsione normativa, entro 24 mesi. dalla entrata in vigore del presente statuto.
2. Nella stesura dei regolamenti il Consiglio Comunale si attiene ai principi previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 60 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge. Alla delibera verrà allegato il testo integrale aggiornato. Sul bollettino ufficiale della Regione, verranno pubblicati i soli articoli modificati.

ARTICOLO 61 - ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.